



COMUNE DI ORMEA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15

OGGETTO: Programmazione triennale fabbisogno personale periodo 2019/2021.
Determinazioni.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **QUATTRO**, del mese di **GENNAIO**, alle ore **11:00** nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale:

| Cognome e Nome | Carica | Presente |
|-------------------------|--------------|----------|
| FERRARIS GIORGIO | SINDACO | SÌ |
| VINAI ITALO | VICE SINDACO | SÌ |
| OMERO SERENELLA ASSUNTA | ASSESSORE | NO |
| Totale presenti: | | 2 |
| Totale assenti: | | 1 |

Assiste quale Segretario la Sig.ra CHIABRA Maria Gabriella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FERRARIS GIORGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”;

Visto l’art. 88 del citato D.lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale “All’ordinamento degli uffici e del personale degli Enti Locali, ivi compresi i dirigenti ed i Segretari Comunali e Provinciali, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 febbraio 1998, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente Testo Unico”;

Richiamato l’art. 89, comma 5, del citato Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, secondo il quale il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal TUEL, provvede “all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”;

Visto l’art. 91, comma 1 secondo periodo, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi del quale “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;

Preso atto che la politica delle assunzioni negli Enti Locali è legata ad un obiettivo fondamentale, rappresentato dalla riduzione programmata delle spese del personale. Lo strumento individuato dal TUEL per la realizzazione del suddetto obiettivo è rappresentato dal Programma Triennale del fabbisogno del personale;

Considerato che il Programma Triennale del fabbisogno di personale ed il relativo elenco annuale è un atto complesso che sintetizza tutte le azioni in materia di gestione delle risorse umane, che si intendono realizzare nell’arco del triennio, con particolare attenzione a quelle del primo anno. In particolare, con siffatto documento vengono motivate le previsioni di spesa del personale, che non trovano corrispondenza nella spesa per il personale in servizio: e ciò affinché gli atti che saranno assunti nel corso dell’anno siano coerenti con le previsioni di Bilancio;

Visto l’art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo il quale gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche - al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio - sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;

Visto l’art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali: pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici; i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno; tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell’ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Richiamata, inoltre, la seguente normativa:

- il disposto di cui all'art. 14, comma 7 della legge 122/2010, il quale, per quanto concerne i tetti di spesa e i limiti di assunzione di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità, prevede espressamente quanto segue:

L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti: “557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) LETTERA ABROGATA dal D.L. 24 giugno 2016, N. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

- 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”. - Il legislatore, con l'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), ha completamente modificato il disposto di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), già modificato dall'art. 3, comma 120 della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prevedendo in maniera inequivocabile l'obbligo di riduzione della spesa di personale. L'art. 5 bis del D.L. 90/2014, così come convertito dalla Legge n. 114 del 11 agosto 2014, ha inserito il comma 557 quater dell'art. 1 della Legge 296/2006, stabilendo che: “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Con riferimento alle possibilità di assunzione del personale, il vigente quadro normativo prevede i seguenti obiettivi e limitazioni:

- Il comma 228 articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) stabilisce (tramite rimando all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) che le regioni e gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, nel triennio 2016-2018, possono effettuare “assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente” Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno. Di conseguenza gli enti già soggetti al patto di stabilità interno continueranno a dover rispettare le norme contenute nell'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 296/2006 (contenimento della spesa rispetto alla media del triennio 2011-2013) e gli altri enti quelli del comma 562 (contenimento della spesa rispetto al 2008);

Visto l'art.1 comma 479 della L. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) che testualmente recita:

“Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473: d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali

dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

Visto altresì l'art. 9, comma 28, del D. Legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010;

Dato atto che il Comune di Ormea per l'anno 2018 ha rispettato il limite dell'art 1 comma 557 quater della legge 296/06;

Visto inoltre l'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, come da ultimo modificato dall'articolo 4-ter, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Considerato che, ai sensi dell'art. 155 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono sottoposti ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale esclusivamente gli Enti Locali che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;

Considerato che il Comune di Ormea non presenta condizioni strutturalmente deficitarie di squilibrio economico-finanziario, così come rilevabile dall'apposita tabella allegata allo schema di Rendiconto 2017, approvato dal C.C. con deliberazione n.17 del 7-5-2018, esecutiva ai sensi di legge;

Chiarito che rimane salva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale e quella per l'anno in corso, approvata con il presente atto, qualora dovessero sopravvenire nuove diverse esigenze conseguenti a mutamenti del quadro normativo di riferimento e agli sviluppi del processo (in corso di svolgimento) di riorganizzazione degli apparati amministrativi dell'Ente e di redistribuzione, quantitativa e qualitativa del personale coinvolto;

Che ai sensi dell'art.2 comma 7 del suddetto DPCM in data 15-02-2006, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono esclusi dalla rideterminazione degli organici;

Vista la vigente pianta organica rideterminata con propria deliberazione n.9 in data 12-01-2017, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la propria precedente deliberazione n. 4 in data 4 gennaio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di ricognizione del personale in soprannumero o in eccedenza nell'anno 2018 ai sensi dell'art.33 D.Lgs. n.165/2011 e s.m.i;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n. 83 del 25 agosto 2016, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il vigente C.C.N.L. degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli artt.35 e 36 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165

Visto il D.lgs. 368/2001;

Visto il D.lgs. 267/2000

Visto l'art.1, commi 588, 562 e 1156 della legge 27 dicembre 2006, n.296

Visto il D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n.449 e s.m.i.

Vista la legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007) e s.m.i.

Vista la legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008) e s.m.i.;
Visto l'art.76 del D.L. 25 giugno 2008, n.112 e successive modificazioni;
Vista la Legge 190/2014;
Visto il D.L. 101/2013;
Visto il D.L. 90/2014
Vista la L. 208/2015
Vista la L. 232/2016;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – Autonomie Locali

Considerato che il Revisore dei Conti ha formulato parere favorevole ai sensi dell'art.19 della L.448/01;

Acquisito il favorevole parere tecnico espresso sul presente provvedimento dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile
F.to (BELLI Graziella)

Acquisito il favorevole parere di regolarità contabile espresso sul presente provvedimento dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (BELLI Graziella)

Con votazione unanime favorevole, palese,

DELIBERA

- 1) Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera ed in essa si intendono integralmente richiamate
- 2) Approvare per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021:

-non sono previste assunzioni;
- 3) Dare atto che il Responsabile del procedimento del presente atto è la signora Belli Graziella, Responsabile Servizio Amministrativo – Contabile;
- 4) Dare atto che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con i limiti normativi vigenti e sopra richiamati;
- 5) Trasmettere copia della presente a alle OO.SS. per opportuna informativa;
- 6) Trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite PEC all'indirizzo protocollo protocollo_dfp@mailboxgoverno.it;
- 7) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, dando atto che si è provveduto con unanime separata votazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: FERRARIS GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CHIABRA Maria Gabriella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 05-feb-2019 come prescritto dall'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ormea, li 05-feb-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CHIABRA Maria Gabriella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs.267/2000.
- Alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CHIABRA Maria Gabriella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15-feb-2019

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CHIABRA Maria Gabriella

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CHIABRA Maria Gabriella